

COMUNE DI POVEGLIANO
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. [53](#) del [16/12/2021](#)

SOMMARIO

1. Sommario
2. CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
 - 2.1 OGGETTO
 - 2.2 FINALITÀ
 - 2.3 DEFINIZIONI
 - 2.4 SOGGETTI DESTINATARI
 - 2.5 SETTORI DI INTERVENTO
 - 2.6 CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE
3. CAPO II – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI
 - 3.1 PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI
 - 3.2 RICHIESTA DI CONTRIBUTO
 - 3.3 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
 - 3.4 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UMANITARI
 - 3.5 CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI
 - 3.6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO
 - 3.7 RENDICONTO E VERIFICHE
 - 3.8 PATROCINIO DEL COMUNE
 - 3.9 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
 - 3.10 DECADENZA
4. CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 - 4.1 TRASPARENZA
 - 4.2 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

2. CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e benefici economici, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
2. Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune di Povegliano.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le concessioni di contributi e benefici, per le quali specifiche leggi definiscono i criteri, la misura e le modalità di erogazione, nonché quelle a favore delle persone in condizioni di disagio economico e sociale disciplinate da apposito regolamento comunale.
4. Sono fatte salve le concessioni di contributi per finalità di pubblico interesse da disciplinare in apposite convenzioni.

2.2 FINALITÀ

1. Il Comune, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, benefici economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

2.3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) contributo ordinario: somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione;
 - b) contributo straordinario: somma di denaro erogata a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzati sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
 - c) contributo umanitario: somma di denaro erogata a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale;
 - d) beneficio economico: agevolazione diversa dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa proposta.
 - e) patrocinio: l'adesione simbolica dell'Amministrazione Comunale ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, di norma senza assunzione di alcun onere per il Comune.

2.4 SOGGETTI DESTINATARI

1. Possono beneficiare dei contributi, del patrocinio e degli altri benefici economici i soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui al successivo titolo 2.5, per iniziative coerenti con gli atti di programmazione ed indirizzo dell'Ente, di particolare

rilevanza e con caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine del Comune anche a livello nazionale e consentire un reale beneficio a vantaggio della comunità quali:

- a) associazioni e comitati;
 - b) enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - c) società sportive senza fini di lucro;
 - d) fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
 - e) istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
 - f) associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. d), f), g) e k) dell'art. 2.5;
 - g) enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.
2. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrano nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati al Comune di Povegliano e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.
3. Prima della presentazione della domanda al Comune, i soggetti di cui al comma 1 devono risultare regolarmente costituiti da almeno tre mesi.
4. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.

2.5 SETTORI DI INTERVENTO

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:
- a) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità anche dei quartieri, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;
 - b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
 - c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale del Comune;
 - d) sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità e anziane;
 - e) tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;
 - f) turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico del Comune, iniziative di animazione dei centri e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
 - g) sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico del Comune e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
 - h) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza ed ai rapporti con i Paesi gemellati;
 - i) sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
 - j) protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
 - k) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;

- l) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;

2.6 CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE

1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
 - a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
 - b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
 - c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine del Paese, in tutte le sue manifestazioni;
 - d) quantità e qualità delle iniziative programmate;
 - e) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - f) capacità di autofinanziamento;
 - g) presenza di altri contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
 - h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
 - i) gratuità o onerosità per la cittadinanza delle iniziative programmate;
 - j) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
 - k) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;
 - l) radicamento dell'Associazione, Comitato e/o Ente nel territorio comunale (es. per numero iscritti del Comune, persone coinvolte)

La Giunta con proprio atto potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.

3. CAPO II – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

3.1 PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

1. La concessione di contributi ordinari è disposta in applicazione dei criteri di trasparenza e parità tra i richiedenti, a tal fine l'Amministrazione agisce attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi.
2. La Giunta Comunale stabilisce annualmente la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari per ogni settore di intervento e definisce eventuali ulteriori specifici criteri di concessione nel rispetto del presente regolamento e delle vigenti disposizioni in materia. Sulla base del presente regolamento e di tali indicazioni il responsabile del Servizio interessato predispone e pubblica i bandi per la concessione di contributi ordinari.
3. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi del titolo 2.3. lett. d);
 - i criteri di valutazione delle diverse istanze di assegnazione del contributo;
 - le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
4. Nella predisposizione del bando il responsabile del procedimento può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

5. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune secondo le regole della pubblicità legale; il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso anche attraverso l'attività comunicativa dell'ente.
6. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo ordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7. I contributi ordinari vengono assegnati con provvedimento a firma del Responsabile competente per materia, assegnatario delle relative risorse, previa Deliberazione di Giunta Comunale di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste, fatta salva l'eventuale interruzione del termine di cui al precedente comma 6, e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione ovvero al diniego dell'erogazione del contributo.
9. Il Responsabile, con il provvedimento di cui al comma 7, può assegnare un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
10. L'ammontare del contributo assegnato non può tuttavia superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

3.2 RICHIESTA DI CONTRIBUTO

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi ordinari devono presentare la domanda con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.
2. I contributi potranno essere assegnati solo per attività/iniziativa da sostenere;
3. La richiesta, redatta sull'apposito modulo, deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
 - documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede, dati del legale rappresentante, copia statuto e atto costitutivo (solo per le persone giuridiche);
 - relazione illustrativa e descrittiva dell'attività/iniziativa da sostenere, con l'indicazione del periodo di svolgimento, dei destinatari e fruitori, delle strutture e attrezzature necessarie per la realizzazione, corredata da eventuale documentazione esplicativa;
 - il quadro economico-finanziario dell'iniziativa, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente, con specifica indicazione dei costi di tutte le attività e delle eventuali entrate (biglietti, sponsor, ecc) a copertura degli stessi;
 - l'indicazione di eventuale analoghe richieste di finanziamento presentate per la stessa iniziativa nei confronti di altri Enti pubblici, con l'importo concesso ove ricorra;

3.3 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Al di fuori del bando di cui al Titolo 3.1., i soggetti di cui al Titolo 2.4. possono presentare, per iniziative "una tantum" di carattere straordinario e non ricorrente, ma rientranti nei settori di intervento di cui al precedente Titolo 2.5, richiesta di contributo straordinario al servizio comunale competente;
2. La richiesta, da presentarsi utilizzando l'apposito modulo, deve contenere, oltre agli elementi indicati al Titolo 3.2. del presente regolamento, anche i seguenti ulteriori elementi a pena di esclusione:
 - indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto;

- dichiarazione attestante il carattere straordinario e non ricorrente dell'iniziativa.
- 3. La struttura comunale competente per materia verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione, con le modalità di cui al precedente Titolo 3.1, comma 7, e sottopone la proposta ad un atto di indirizzo della Giunta che precede la determinazione dirigenziale di assegnazione.
- 4. La Giunta, per procedere alla valutazione delle iniziative di cui al presente articolo, tiene conto dei criteri individuati al Titolo 2.6.
- 5. Nella motivazione della determinazione di assegnazione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate dalla Giunta sulla base dei predetti indirizzi.

3.4 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UMANITARI

1. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la Giunta può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale o per iniziative legate a progetti di gemellaggio.
2. La Giunta delibera tale concessione con apposito atto individuando contestualmente le risorse utilizzabili e il Responsabile competente per materia.

3.5 CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i benefici economici di cui al Titolo 2.3. lett. d) del presente Regolamento, ovvero agevolazioni diverse dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione (es. sale, impianti, attrezzature, spazi) funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, sono da considerarsi quali contributi per l'importo corrispondente al loro valore economico.
2. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
3. La concessione di spazi e sale civiche comunali, di norma a titolo oneroso secondo discipline e tariffario approvato con deliberazione di Giunta, eccezionalmente, a richiesta, può avvenire a titolo gratuito, con le modalità di cui al comma 7 del Titolo 3.8. del presente regolamento, qualora l'uso sia destinato a:
 - attività proposte da associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo per il territorio interessato e che siano aperte a tutta la cittadinanza;
 - attività con altri enti pubblici disciplinati da convenzioni od accordi approvati con deliberazione della Giunta.
4. Le manifestazioni devono essere compatibili con la destinazione prevalente degli spazi richiesti stabilita all'Amministrazione Comunale, delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché dalle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
5. È facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
6. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
7. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

3.6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

1. Il contributo viene concesso di norma preventivamente all'attività svolta e liquidato dopo la rendicontazione. La liquidazione del sostegno economico viene effettuata dal Responsabile competente per materia entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di rendicontazione prevista dal Titolo 3.7. Tale termine viene sospeso per una sola volta nel caso in cui sia necessario acquisire chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata. In questo caso, al soggetto beneficiario viene assegnato un termine di quindici giorni per produrre quanto richiesto. Trascorso il termine senza che il beneficiario abbia prodotto la documentazione, si applicano le disposizioni previste dal Titolo 3.10.
2. Per la realizzazione di progetti speciali o di iniziative di particolare rilevanza sociale, su richiesta del soggetto proponente, il Responsabile può disporre un anticipo nella misura massima del 50% del sostegno economico concesso.

3.7 RENDICONTO E VERIFICHE

1. I soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare:
 - a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:
 - breve relazione dell'attività complessiva;
 - rendiconto consuntivo dell'esercizio;
 - b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifiche iniziative:
 - breve relazione dell'iniziativa;
 - rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
 - idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.
2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti gratuitamente dall'Amministrazione Comunale.
3. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di rimborso al Comune della quota di contributo eventualmente anticipato.
5. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.
6. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria maggiore di euro 5.000,00, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Settore competente un piano di rientro rateale dal debito.

3.8 PATROCINIO DEL COMUNE

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di un particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, turistico, ambientale od economico delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.
2. Il patrocinio, di norma, non è oneroso per l'Ente.

3. Il patrocinio è non oneroso se si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionale non onerose quali newsletter, social network, whatsapp e il sito internet.
4. Il patrocinio si intende oneroso quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di beni, personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali.
5. Nel caso si voglia richiedere anche un contributo economico, occorre specificarlo espressamente, motivando opportunamente la richiesta secondo le modalità di cui al Titolo 3.2. e, prevedendo successivamente la rendicontazione di cui al precedente Titolo 3.7.
6. Le richieste di patrocinio, sottoscritte dal legale rappresentante su apposita modulistica predisposta dall'ente, sono dirette al Sindaco, di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento della iniziativa, e devono illustrare le attività nei contenuti, nelle loro modalità di esecuzione (specificando i soggetti cui è rivolta, se l'ingresso sia libero o a pagamento e se vengono previste forme di compartecipazione), nonché l'esatta indicazione dei tempi, dei luoghi e delle generalità dei richiedenti.
7. Le richieste dei patrocinio onerose sono opportunamente istruite e proposte, dal Servizio competente per materia, alla Giunta per la conseguente espressione di indirizzo. Le richieste di patrocinio non onerose sono autorizzate dal Sindaco.
8. L'eventuale diniego viene comunicato motivatamente, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. 241/90 e s.m.i.
9. Il soggetto beneficiario è tenuto ad apporre lo stemma del Comune e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Povegliano" su volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e ogni altra comunicazione relativa all'iniziativa patrocinata.
10. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.
11. L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e/o di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine ove tale concessione abbia recato danno all'immagine dell'ente.

3.9 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/patrocinio del Comune di Povegliano". Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

3.10 DECADENZA

1. I soggetti beneficiari delle forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle nel caso in cui:
 - non realizzino in tutto o in parte le iniziative o le attività previste;
 - modifichino il programma dell'iniziativa, senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile, ovvero del Sindaco, nel caso di concessione del patrocinio;
 - non presentino la rendicontazione entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa, o non forniscano le integrazioni e i chiarimenti previsti dal Titolo 3.7. comma 2.
2. Nel caso in cui il sostegno economico sia stato già parzialmente o integralmente erogato, e si verifichi una delle condizioni elencate al comma precedente, si darà luogo al recupero della somma erogata, con le modalità previste dalla legge e dai vigenti regolamenti dell'Ente.

3. Nel caso in cui l'iniziativa o l'attività vengano svolte solo parzialmente rispetto al programma presentato per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, il Responsabile dispone una riduzione proporzionale del sostegno economico concesso.
4. Nei casi in cui sia stato concesso il patrocinio e si verifichi la condizione prevista al comma 1 lettera a) e b), il Sindaco, su proposta del Responsabile del settore competente per materia, revoca il patrocinio.
5. Nel caso in cui per lo svolgimento di una iniziativa sia stato concesso l'uso di attrezzature o di sale di proprietà comunale, e vengano riscontrati danni, furti, cessioni a terzi, usi impropri, il Responsabile dà luogo alla eventuale richiesta di risarcimento dei danni, secondo le modalità previste dalla legge, e - nel caso in cui l'iniziativa sia ancora in corso - revoca la concessione disponendo inoltre l'esclusione del soggetto da eventuali concessioni future.
6. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90.

4. CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

4.1 TRASPARENZA

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del Dlgs 33/2013 e s.m.i.
3. I beneficiari di contributi pubblici (a titolo esemplificativo associazioni, fondazioni, ONLUS) dovranno pubblicare sui propri siti internet le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni con riferimento all'anno precedente, secondo i termini e le modalità previste dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129. L'inosservanza dell'onere pubblicitario in questione comporta le sanzioni di cui all'art. 1, comma 125 ter della L. 124/2017.

4.2 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione della delibera di approvazione ai sensi degli articoli 124 e 134 del Tuel.
2. Dall'entrata in vigore delle presenti norme sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con le stesse, e s'intende abrogato il precedente regolamento comunale sulla concessione di contributi approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 12.6.1991, fatte salve le procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.